

## REGOLAMENTO (CE) N. 1276/2003 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2003

**che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di diritto di importazione presentate nel mese di luglio 2003 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1146/2003 della Commissione, dal 27 giugno 2003, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione (dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) All'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1146/2003 è stato fissato il quantitativo di carni bovine congelate destinate alla trasformazione che può essere importato a condizioni speciali nel periodo dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004.
- (2) L'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1146/2003 prevede la possibilità di ridurre i quantitativi richiesti. Le domande presentate vertono su un quantitativo globale superiore alle quantità disponibili. Stando così le cose e nell'intento di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2003.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Ciascuna domanda di diritto di importazione presentata in conformità del regolamento (CE) n. 1146/2003 per il periodo dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004 è soddisfatta entro i limiti seguenti, espressi in carni con osso:

- a) 38,9831 % delle quantità richieste per le carni destinate alla fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1146/2003;
- b) 86,5494 % delle quantità richieste per le carni destinate alla fabbricazione di prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1146/2003.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 28.6.2003, pag. 59.